

DECISIONE (UE) 2019/236 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2019

che stabilisce le norme interne per la comunicazione di informazioni agli interessati e la limitazione di alcuni dei loro diritti nell'ambito del trattamento di dati personali da parte della Commissione europea ai fini della sicurezza interna delle istituzioni dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione deve poter operare in un ambiente sicuro. A tal fine è necessario un approccio coerente e integrato in materia di sicurezza, che garantisca livelli adeguati di protezione delle persone, delle risorse e delle informazioni, commisurati ai rischi identificati, e una sicurezza efficiente e tempestiva. La Commissione deve affrontare minacce e sfide gravi per la sicurezza, provenienti in particolare dal terrorismo, dagli attacchi informatici e dallo spionaggio politico e commerciale.
- (2) Per garantire la sicurezza delle persone, delle risorse e delle informazioni, la Commissione, in particolare per il tramite della direzione «Sicurezza» della direzione generale Risorse umane e sicurezza, adotta le misure previste dalla decisione (UE, Euratom) 2015/443 ⁽¹⁾ della Commissione, che comportano il trattamento di diverse categorie di dati personali. Tali misure comprendono lo svolgimento di controlli dei precedenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, la valutazione delle minacce a norma dell'articolo 12 e le indagini di sicurezza a norma dell'articolo 13 della decisione (UE, Euratom) 2015/443. Nel quadro del suo mandato di indagine, la Commissione raccoglie informazioni rilevanti sotto il profilo investigativo, compresi i dati personali, provenienti da varie fonti — pubbliche autorità e persone fisiche — e procede al loro scambio con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione, con le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi, nonché con le organizzazioni internazionali, prima, durante e dopo l'indagine o le attività di coordinamento.
- (3) Le categorie di dati personali trattati dalla Commissione sono, ad esempio, i dati identificativi, i dati di contatto, i dati relativi all'attività professionale e quelli relativi o ricollegati all'oggetto di un controllo dei precedenti, di una valutazione delle minacce o di un'indagine di sicurezza. I dati personali sono conservati in un ambiente elettronico sicuro per prevenire la consultazione illecita o il trasferimento dei dati a persone esterne alla Commissione. I dati personali sono conservati presso i servizi della Commissione incaricati dell'indagine e fino alla conclusione di quest'ultima. Alle differenti attività di trattamento dei dati si applicano periodi diversi di conservazione, in funzione della categoria dell'indagine, ovvero che riguardi l'ambito di sospetti reati, il controspionaggio o la lotta contro il terrorismo. Al termine del periodo di conservazione le informazioni relative ai casi trattati, compresi i dati personali, sono eliminatee ⁽²⁾.
- (4) Nello svolgimento dei suoi compiti la Commissione, in quanto responsabile del trattamento dei dati, è tenuta a rispettare i diritti delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati di carattere personale riconosciuti dall'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché i diritti previsti dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Al tempo stesso, la Commissione deve rispettare le rigorose regole di riservatezza di cui all'articolo 9 della decisione (UE, Euratom) 2015/443.
- (5) In determinate circostanze è necessario conciliare i diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 con la necessità che la Commissione eserciti efficacemente i suoi compiti finalizzati a garantire la sicurezza delle persone, delle risorse e delle informazioni alla Commissione a norma della decisione (UE, Euratom) 2015/443, in particolare le indagini di sicurezza, nonché col pieno rispetto dei diritti e delle libertà

⁽¹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72, del 17.3.2015, pag. 41), nel prosieguo «decisione (UE, Euratom) 2015/443».

⁽²⁾ La conservazione dei fascicoli presso la Commissione è disciplinata dall'elenco comune di conservazione, un documento normativo (la cui ultima versione è il SEC (2012) 713) in forma di elenco in cui sono fissati i periodi di conservazione per i diversi tipi di documenti della Commissione.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

